



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Risoluzione n. 27471 del 27 febbraio 2015

Oggetto: Attività di commercio sulle aree pubbliche – Subingresso per atto tra vivi – Cessione di ramo d’azienda – Richiesta parere

Si fa riferimento alla nota inviata per e-mail, con la quale codesto Comune chiede un parere con riferimento alla possibilità della cessione di ramo d’azienda da parte di alcuni commercianti titolari di autorizzazione e concessione per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, nello specifico nell’ambito del mercato settimanale.

Al riguardo riferisce che gli stessi ritengono di poter considerare il posteggio al mercato settimanale alla stregua di “ramo d’azienda” e pertanto ritengono di poter operare la cessione di tale posteggio, con formale atto notarile.

Chiede quanto sopra, considerato che il posteggio al mercato domenicale non contempla strutture fisse essendo occupato solo con mezzi e attrezzature mobili removibili a fine mercato (autocarro e brandine mobili) e tenuto conto che la L.R. (...) nulla prevede al riguardo.

Al riguardo la scrivente rappresenta quanto segue.

In via preliminare si precisa che l’azienda, in diritto italiano, individua il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio di attività di impresa; la definizione legislativa di azienda è data dall’ art. 2555 del codice civile italiano: “*L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa*”.

La cessione è un’operazione unitaria, generalmente finalizzata a permettere ad altro soggetto la continuazione dell’impresa. Detta operazione può riguardare l’intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell’azienda oggetto di cessione. La cessione può avere a oggetto beni materiali, immateriali e rapporti giuridico-economici.

Premesso quanto sopra, con particolare riferimento all’attività di commercio sulle aree pubbliche, si precisa che la medesima, ai sensi della disciplina vigente, può essere esercitata previa concessione di più posteggi al medesimo soggetto.



In tal senso, la cessione dell'attività, riferibile ad un posteggio, può essere intesa quale cessione di ramo d'azienda e pertanto consentita.

La circostanza che nel caso di specie il dante causa, titolare del posteggio che intende cedere, non utilizzi strutture fisse ma attrezzature removibili, non incide sulla legittimità della cessione, potendo ritenersi valido, quale elemento costitutivo, la capacità di profitto derivante dall'utilizzo del posteggio.

Resta fermo, ovviamente, che l'attività del cessionario deve essere analoga a quella del dante causa.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio